

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2001

recante apertura di una gara n. 41/2001 CE per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 41/2001 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
[tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 41/2001 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 dell'8 ottobre 2001 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU L 221 del 17.8.2001, pag. 8.
⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.